



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Segreteria del Direttore

AVVISO

Con il presente Avviso si intende fornire chiarimenti e informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso, in Romania, i percorsi denominati "Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II" e ne hanno chiesto il riconoscimento in Italia.

Questa Amministrazione, prima di procedere alla valutazione della formazione svolta, ha provveduto alla verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento professionale di tali titoli ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, sia ai fini della specializzazione nel sostegno sia nelle altre discipline.

Si premette che l'Italia, in qualità di Stato membro dell'Unione Europea, si muove esclusivamente all'interno di prescrizioni normative comunitarie, pertanto questa Amministrazione può riconoscere la formazione conseguita dai cittadini comunitari in Romania, solo nel rispetto delle condizioni espressamente previste dalle fonti normative che, in qualsiasi provvedimento amministrativo, devono essere citate.

Presupposto e condizione per ottenere il riconoscimento è possedere una qualifica professionale che, **in base alle norme del Paese ove è stata conseguita, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, consenta l'esercizio della professione di docente abilitato all'insegnamento** (Formazione Regolamentata).

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

Il riconoscimento della professione di docente **non è coperto dal regime del "riconoscimento automatico"**, ma da quello del "Sistema Generale", che prevede la **valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti.**

L'articolo 13, comma 1 della Direttiva prevede espressamente che **"se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'art. 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo**

territorio".

A tal proposito è stata esaminata l'ordinanza del Ministero rumeno dell'educazione nazionale e della ricerca scientifica n. 5414/2016 del 4 ottobre 2016, riguardante la metodologia da utilizzare per il rilascio dell'Attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Dopo aver constatato l'esistenza di due diversi certificati rilasciati dal Ministero rumeno, uno attestante la conformità alla Direttiva, e l'altro che attesta esclusivamente il compimento di un programma di formazione psicopedagogica, questa Amministrazione ha avviato a partire dal 2016 una interlocuzione istituzionale con il suddetto Ministero, che si è conclusa nel novembre 2018 con l'invio di una Nota ufficiale a firma del Segretario di Stato rumeno per l'educazione nazionale e la ricerca scientifica.

Tale nota chiarisce in maniera definitiva che ***"il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania"***, precisando che ***"considerato che in Romania il diritto di insegnare nell'istruzione pre-universitaria è condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, il possesso dell'attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania"***. Inoltre, il Ministero rumeno specifica che ***"l'attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all'estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest'ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari"***.

Il Ministero rumeno dichiara che ***"secondo il Decreto governativo n.918/2013, i programmi per la formazione degli insegnanti non forniscono un livello di qualifica perché hanno l'obiettivo di sviluppare e certificare le competenze specifiche per l'occupazione di insegnante"***.

E' pertanto evidente che la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena "Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice - Direcția Generală Resurse Umane și Rețea Școlară Națională", e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR.

Infine, per quanto riguarda le richieste di riconoscimento specifiche per il sostegno, si informa che sia la Legge di istruzione nazionale rumena n. 1/2011 sia la suddetta nota esplicativa inviata dal Ministero dell'educazione nazionale rumeno, chiariscono che tale insegnamento rientra in Romania nell'ambito dell'educazione speciale, in apposite scuole speciali, e non nelle classi comuni come avviene in Italia. Non vi è pertanto corrispondenza con l'ordinamento scolastico italiano che prevede che gli alunni con bisogni educativi speciali studino nelle classi comuni con il supporto dell'insegnante di

sostegno e non frequentino, come avviene invece in Romania, scuole speciali a loro dedicate.

Si precisa a tal proposito che nell'ordinamento scolastico italiano il sostegno è una specializzazione che si può ottenere solo in seguito all'acquisizione di una abilitazione in una specifica disciplina.

Oltre all'interlocuzione con il Ministero Rumeno, l'Amministrazione in data 11 maggio 2018 ha richiesto specifico parere di merito al CIMEA, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche e membro della rete NARIC (National Academic Recognition Information Centres) dell'Unione Europea il quale, sentiti i colleghi rumeni della rete, ha chiarito che la qualifica attestata dal Ministero rumeno agli italiani ad esito di apposito corso di formazione psicopedagogica, "Adeverință", "è condizione necessaria ma non sufficiente al fine dell'esercizio della professione di insegnante".

Sulla base di ulteriore documentazione prodotta dal Ministero rumeno a seguito del quesito da parte della scrivente Direzione, il CIMEA, con nota del 7 gennaio 2019, ribadendo quanto già in precedenza affermato, ha confermato che per il rilascio dell'Attestato di conformità, le autorità rumene tengono "altresì conto del luogo dello svolgimento degli studi e della formazione", ossia se gli studi e la formazione siano stati compiuti in Romania.

Alla luce di quanto sopra esposto questa Direzione Generale comunica che i titoli denominati *"Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II"*, conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

